


N. 16337 a

3

15



Personale

**CONVENZIONE PER
TIROCINIO CURRICULARE INTEGRATIVO DELLA ATTIVITÀ
DIDATTICA**

OSSERVATIVO DI CONDUZIONE

Ai sensi del DGR X/825/13 – Paragrafo 1 e 4.3 dei nuovi indirizzi Regionali in materia di tirocini

TRA I SEGUENTI SOGGETTI:

ENTE PROMOTORE: LYCEUM Ass. Culturale
Via Calatafimi 10 – 20122 Milano
P. IVA 02742460161 - C.F. 95109950162

RAPPRESENTATO DA: CLARA PIAZZANI (Presidente)
NATA A MILANO IL 07/04/1969

E

ENTE OSPITANTE: COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede Legale Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia
P.IVA 00145920351

RAPPRESENTATO DA: Dott.ssa Battistina Giubbani (Dirigente del Servizio
Gestione e Sviluppo del Personale e
dell'Organizzazione)
NATA A COMANO (MS) IL 02.09.1965

PREMESSO

che la normativa vigente consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24.6.1997 n. 196 di promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la diretta conoscenza del mondo del lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni generali e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il soggetto ospitante dagli allievi di LYCEUM (soggetto promotore).

Art. 2 - Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

FORMAZIONI TRIENNALI
IN ARTE/TERAPIA E DANZATERAPIA CLINICA

FORMAZIONE@LYCEUM.IT
WWW.LYCEUM.IT

LYCEUM
VIA CALATAFIMI, 10
20122 MILANO
TEL 02/23168407
FAX 02/39290589
P. IVA 02742460161
C.F. 95109950162

Art. 3 – Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione e orientamento i soggetti proposti da LYCEUM, previa valutazione delle loro caratteristiche culturali e della propria capacità di accoglienza (logistica, organizzativa ecc.), salvo il limite massimo stabilito dall’art. 1 comma 3 lettera c del D.M. n. 142/98.

Art. 4 - Ciascun tirocinio è attivato con la sottoscrizione dello specifico Progetto Formativo Individuale da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante, e del tirocinante.

Ogni Progetto Formativo Individuale sottoscritto costituisce parte integrante della presente convenzione.

Ciascun progetto, nel rispetto ed in attuazione della presente convenzione, disciplina i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento.

In particolare il Progetto Formativo Individuale dovrà contenere gli elementi standard minimi ai sensi del DGR X/825/13, incluse le seguenti indicazioni fondamentali:

- il nominativo e le generalità del tirocinante e la sua attuale condizione;
- i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore e del responsabile indicato dal soggetto ospitante;
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- la durata del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in sede;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante;
- l’eventuale corresponsione di un rimborso spese da parte del soggetto ospitante, solo se dallo stesso preventivamente approvato.

Art. 5 - LYCEUM si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicate nel Progetto Formativo Individuale di cui all’art. 4.

LYCEUM garantisce che i propri allievi sono coperti da polizza di Responsabilità Civile per danni che dovessero provocare nell’esercizio della loro attività. Si allega copia delle condizioni di polizza sottoscritte.

Art. 6 - LYCEUM si impegna a

- fornire al soggetto ospitante adeguate informazioni in merito a finalità, tempistiche, modalità di svolgimento del tirocinio
- trasmettere al soggetto ospitante copia della presente convenzione e di ciascun Progetto Formativo Individuale
- assicurare la corretta stipula della presente convenzione;
 - informare il tirocinante circa eventuali adempimenti obbligatori relativi a informazione e formazione in tema di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro attivi presso la struttura di destinazione, secondo le indicazioni fornite dal soggetto ospitante di cui all’ Art. 9.
 - monitorare in itinere il tirocinante;

- verificare i risultati attesi attraverso l'implementazione di scheda di valutazione al soggetto ospitante.

Art. 7 - LYCEUM si impegna a nominare un tutor che segua e verifichi l'andamento del tirocinio insieme al responsabile nominato dal soggetto ospitante, con cui potrà inoltre confrontarsi anche in merito a tutti gli aspetti di tipo didattico e organizzativo.

LYCEUM si impegna altresì a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione, all'interno del Progetto Formativo Individuale, con la quale assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale alle condizioni e modalità nello stesso indicate, osservando gli orari concordati con il tutor aziendale e mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dell'organizzazione ospitante e dell'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor nominato dall'Istituto e del responsabile nominato dal soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- rispettare l'obbligo della riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisiti nel corso dello stesso;
- redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare a LYCEUM e, su richiesta, al referente del soggetto ospitante
- chiedere il consenso al soggetto ospitante per eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio.

Art. 8 - Obblighi e diritti del TIROCINANTE:

- essere agevolato nello svolgimento delle attività previste dal progetto formativo, anche attraverso la disponibilità di spazi, materiali e attrezzature idonei
- essere affiancato e supervisionato in itinere dai tutor di riferimento
- svolgere con cura e attenzione le attività previste dal progetto formativo
- rispettare gli orari concordati e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti presso il soggetto ospitante
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini devono essere concordati col soggetto ospitante.

Art. 9 - Il SOGGETTO OSPITANTE si impegna a:

- nominare un responsabile che, insieme al tutor nominato da LYCEUM, segua e verifichi l'andamento del tirocinio;
- comunicare a LYCEUM eventuali adempimenti obbligatori relativi a informazione e

formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, attivi presso la struttura di destinazione;

- rispettare e favorire gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale in merito a spazi, tempi e scelta degli utenti che parteciperanno all'attività laboratoriale.
- monitorare l'andamento del tirocinio presso la struttura di destinazione, verificando presenza, puntualità, correttezza dei rapporti interpersonali da parte del tirocinante nei confronti degli utenti e degli altri operatori presenti;
- trasmettere a LYCEUM, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal responsabile, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente a LYCEUM eventuali incidenti occorsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché eventuali assenze del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Art. 10 - I tirocini attivati in base alla presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 11 - La realizzazione dei tirocini non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario – ad esclusione della fornitura, a cura del soggetto ospitante, dei materiali artistici necessari per l'attività di conduzione rivolta ai propri utenti - né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 12 - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di un anno; potrà essere rinnovata, alle stesse condizioni, con accordo scritto, entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 13 - Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento nel corso della sua durata previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusione dei tirocini in corso.

Le parti hanno altresì la facoltà di interrompere con effetto immediato il singolo tirocinio per:

- impossibilità di attivare il tirocinio in caso di incompatibilità di giornate e/o orari richiesti dall'ente ospitante rispetto alla programmazione inizialmente concordata con il tirocinante;
- numero insufficiente di adesioni da parte degli utenti presso la struttura ospitante rispetto a quanto previsto dalla proposta di intervento specifica del tirocinio;
- inosservanza da parte di una delle parti di uno o più degli impegni assunti o per altri gravi motivi.

Art. 14 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, nella fase precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, in forma manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità della convenzione, e possano essere comunicati, in forma anonima, a soggetti pubblici e privati per fini istituzionali o statistici.

Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 15 - Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 16 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196 e al D.M. 142 del 25.10.1998.

Letto, approvato e sottoscritto


Milano, **26 Febbraio 2016**

p. LYCEUM
Il Presidente

p. COMUNE DI REGGIO EMILIA
Il Legale Rappresentante

Sig.ra Clara Piazzani

Dott.ssa Battistina Giubbani



LYCEUM
Via Calatafimi, 10
20122 Milano
Tel. 02/23168407
Fax 02/39290589
P. IVA 02742460161
C.F. 95109950162

Firmato da
**PIAZZANI
CLARA**

**GIUBBANI
BATTISTINA**

Firmato digitalmente da GIUBBANI
BATTISTINA
DN: cn=IT, o=COMUNE DI REGGIO
NELL'EMILIA, cn=GIUBBANI BATTISTINA,
serialNumber=IT.GB881565P42C914K,
givenName=BATTISTINA, sn=GIUBBANI,
dnQualifier=14567115
Data: 2016.03.02 09:17:13 +01'00'